

ANCE | COMO

RASSEGNA STAMPA

4 – 10 aprile 2016

Introdotta anche la cauzione per i professionisti, nessuna novità di rilievo per i concorsi

Progettazione senza gara, si sale a 209mila euro

DI GIUSEPPE LATOUR

La centralità del progetto resta un slogan. Ad ammetterlo, clamorosamente, è stato lo stesso ministro delle Infrastrutture Graziano Delrio: il nuovo ruolo della fase di pianificazione ed elaborazione delle opere era in cima ai pensieri del Governo ma, nonostante le premesse, qualcosa si è inceppato. È stata confermata la cancellazione dell'incentivo del 2% per i progettisti della Pa e anche la scelta di unire in capo a un solo professionista la progettazione definitiva ed esecutiva, ma a conti fatti, restano diversi grandi problemi

Il primo è che i piccoli professionisti rischiano di restare tagliati fuori dalle gare. Il decreto legislativo, infatti, non conferma le regole speciali che oggi esistono per i progettisti e gli affibbia, così, l'obbligo di portare una garanzia del due per cento a corredo delle offerte. In secondo luogo, c'è un grande problema di concorrenza: il provvedimento,

infatti, alza da 100mila a 209mila euro il tetto per la trattativa privata nei servizi di progettazione, riducendo il numero di operatori da sentire (da cinque a tre). In questo modo potrebbe finire senza gara il 90% del mercato. E non è tutto: servirebbero chiarimenti anche sull'appalto integrato. Il Codice vieta l'affidamento contemporaneo di lavori e progettazione, anche se non blinda in maniera sufficiente la relativa disciplina. Mentre sui concorsi non si registrano innovazioni sostanziali rispetto al passato.

Partiamo proprio dalla cauzione. Per i piccoli progettisti è la grande preoccupazione del nuovo Codice. L'articolo 93 del testo detta le regole sulle garanzie per la partecipazione alle procedure di gara. E, tra queste, include anche la cauzione, la garanzia provvisoria pari al 2% del prezzo del bando.

Nel vecchio Codice i servizi di progettazione venivano esclusi dall'obbligo di versare la cauzione, ma nel nuovo questo non succede. Si tratta di una mancanza che per i professionisti è

sanguinosa. La reintroduzione della cauzione, infatti, rischia di essere un duro colpo, non tanto per le società di ingegneria quanto per i soggetti più piccoli.

Il secondo punto critico riguarda l'appalto integrato. Qui la delega imponeva, oltre che di vietare l'appalto sul preliminare, di limitare «radicalmente il ricorso all'appalto integrato, tenendo conto in particolare del contenuto innovativo o tecnologico delle opere oggetto dell'appalto o della concessione in rapporto al valore complessivo dei lavori e prevedendo di norma la messa a gara del progetto esecutivo».

In questo caso, il problema è che non vengono esplicitamente riprodotte le previsioni della legge n. 11/2016, con il riferimento ai contenuti tecnologici delle opere, ma all'articolo 23 si dice che «ove non diversamente previsto dal presente codice, gli appalti relativi ai lavori sono affidati ponendo a base di gara il progetto esecutivo». Per adesso il Codice prevede un numero limitato di eccezio-

ni, ad esempio sul contraente generale e sul project financing a doppia fase. Lasciando una clausola generale aperta a possibili eccezioni, però, il rischio è che questo assetto si presti, in futuro, a un allargamento delle maglie.


Infine, c'è la questione della concorrenza. La soglia per la trattativa privata nei servizi di progettazione, infatti, sale da 100mila fino a 209mila euro, con invito a tre soggetti e non a cinque. Gli operatori andranno individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi, «nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti». Tradotto in cifre, significa che l'85% in numero e il 45% in valore del mercato attuale degli affidamenti di progettazione sarà sottratto a una vera concorrenza. Con l'effetto incentivo che questa misura porta, poi, è facile presumere che si possa andare anche oltre, attraverso i frazionamenti: il 90% dei bandi sarebbe affidato senza vere gare. Davvero troppo per parlare di centralità del progetto. ■

© SPECULAZIONE RISERVATA

COSA CAMBIA



CAUZIONE
Nel vecchio Codice i servizi di progettazione venivano esclusi dall'obbligo di versare la cauzione, ma nel nuovo questo non succede. Si tratta di una mancanza che rischia di tagliare fuori dal mercato i piccoli professionisti, a causa dei probabili problemi di liquidità



APPALTO INTEGRATO
L'articolo 23 del Codice dice che «ove non diversamente previsto, gli appalti relativi ai lavori sono affidati ponendo a base di gara il progetto esecutivo». Lasciando una porta aperta alle eccezioni, il rischio è che in futuro ci sia un allargamento delle maglie



CONCORRENZA
La soglia per la trattativa privata nei servizi di progettazione sale da 100mila fino a 209mila euro, con invito a tre soggetti e non a cinque. Tradotto in cifre, significa che l'85% in numero e il 45% in valore del mercato attuale sarà sottratto a una vera concorrenza

Formulazione poco chiara - Spariti fornitori e prestatori di servizi

Depotenziato il pagamento diretto

Pagamento diretto a rischio per i fornitori di beni e i prestatori di servizi. Le nuove regole inserite all'articolo 105 comma 13 del Codice sono tra i passaggi più modificati del decreto, durante le lunghe settimane di lavorazione. Ma sono anche un capitolo che porterà, senza dubbio, grandi problemi al momento dell'applicazione delle novità. Dal braccio di ferro tra le diverse parti, infatti, è emersa una soluzione che rischia di scontentare qualcuno. La formulazione finale del Codice, a larghi tratti, riprende quasi letteralmente la legge delega.

Rispetto alle prime bozze, è saltata per l'opposizione dei costruttori la possibilità di chiedere il corrispettivo e ottenere in automatico una tutela. Il pagamento diretto ci sarà «in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore» o «su richiesta del subappaltatore», ma solo se «da natura del contratto lo consente». Quindi, rispetto alla situazione nella quale il pagamento scattava sempre, siamo passati a un regi-

me nel quale è necessario verificare se l'assetto del contratto consente di procedere. Non è la sola novità del testo bollinato. L'altro caso in cui può scattare la tutela è quello in cui il subappaltatore o il cottimista siano una micro o piccola impresa. E qui arriva un problema interpretativo sostanziale. Perché i prestatori di servizi e fornitori di beni e lavori vengono citati nelle premesse del comma 13 tra i soggetti che possono ricevere il pagamento diretto. Ma, poi, quando vengono elencati i casi concreti nei quali si versa il corrispettivo senza passare dall'appaltatore, non ritroviamo né i primi né i secondi. Una formulazione piuttosto ambigua che lascia molti dubbi.

Soprattutto perché una delle bozze intermedie del testo prevedeva il pagamento diretto «qualora la natura del contratto lo consenta, a richiesta del prestatore di servizi e del fornitore di beni o lavori». Questo inciso così chiaro è saltato. ■ G.L.A.

© SPECULAZIONE RISERVATA

Formula alternativa all'accordo bonario per risolvere le controversie

Riserve, spunta il «collegio tecnico»

Un mini-arbitrato in cantiere. Senza le garanzie minime di terzietà previste per la scelta degli esperti presenti nell'accordo bonario. Mentre dalle legge delega arriva l'indicazione di stringere le maglie sull'arbitrato, circoscrivendo questa possibilità alla formula amministrata (dove il presidente è nominato dalla camera arbitrale), un po' a sorpresa nella bozza del codice spunta una nuova possibilità per dirimere le controversie tra impresa e stazione appaltante prima di rivolgersi a un tribunale. Una formula alternativa all'accordo bonario, ma anche con meno paletti.

Si tratta del «Collegio consultivo tecnico». Un «board» di tre esperti di opere pubbliche nominati dalle due parti, con la possibilità che il terzo esperto venga scelto dai due «giudici» di parte. Compito del collegio è svolgere gli approfondimenti tecnici per risolvere le controversie e formulare

una proposta di accordo che non vincola le parti. Ma se invece le due parti accettano l'accordo, l'intesa «cale come transazione».

Insomma alla fine si arriva a una soluzione identica a quella dell'accordo bonario, la procedura standard per le soluzioni dei contrasti relativi alle riserve, ma con meno paletti.

La questione è stata sollevata in audizione alla Camera anche dal presidente dell'Autorità Anticorruzione raffaele Cantone. Per l'ex magistrato la nuova procedura del «Collegio consultivo tecnico» offre meno garanzie di indipendenza alla stazione appaltante rispetto all'«accordo bonario». Di qui la richiesta di un approfondire la questione in sede di preparazione del parere parlamentare, in modo da correggere la rotta in vista dell'approvazione definitiva del decreto. ■

Mau.S.

© SPECULAZIONE RISERVATA